

N. 834  
del Reg.Gen.



# C i t t à d i M o l f e t t a

*Provincia di Bari*

SETTORE DEMOGRAFIA - APPALTI E CONTRATTI  
*Su delega del Settore LL.PP.*



## *Determinazione Dirigenziale*

**ORIGINALE**

N° **63** in data **06/07/2009**

**OGGETTO:**

Lavori di adeguamento della Scuola Prima “prof. V. VALENTE”.  
Conferma

aggiudicazione definitiva pronunciata con determinazione n.47/09 a  
seguito opposizione formulata dall’impresa EDILCOR di M. Cortellino da  
Trani.



*Emessa ai sensi*

- degli artt.107,151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali);
- degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo 165 del 30/03/2001;
- dello statuto Comunale;
- del Regolamento di Contabilità;
- della Delibera del Consiglio Comunale n.20 del 30/03/2009 di approvazione del Bilancio di previsione anno 2009

- della Delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione del P.E.G

Appalti/determ edilcor

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con propria determinazione n.47 in data 04/06/2009, per delega del Dirigente del Settore LL.PP., veniva pronunciata aggiudicazione definitiva all'impresa Ferrulli Salvatore da Altamura della procedura di gara aperta per l'appalto a misura dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, prevenzione incendi, igienico-sanitarie e abbattimento delle barriere architettoniche della scuola primaria 5° Circolo "Prof. V. Valente";
- La ditta EDIL.COR. di Cortellino Mario da Trani ha fatto pervenire (giusta nota prot. n.33304 in data 15/06/2009) richiesta di annullamento dell'aggiudicazione all'impresa Ferrulli per quattro ordini di motivazioni;
- Con riferimento alle citate motivazioni si ritiene che:
  - 1) Vive, alla data di esperimento della gara (21/23 aprile 2009), l'attestazione della ditta Ferrulli era scaduta di validità triennale (20/04/2009) ai fini della verifica del mantenimento del possesso dei requisiti di iscrizione SOA. Ma, è da evidenziare che, all'attestazione SOA, presentata in sede di gara, è allegata nota con la quale la SOATEAM Spa comunica all'impresa Ferrulli che, in data 10/04/2009, è stata presentata la richiesta di revisione dell'attestazione SOA e che da tale data decorre il termine per la conclusione del procedimento di cui all'art.15 bis – comma 1 – del D.P.R. n.34/2000 previsto in trenta giorni, scadenti quindi il 30/04/2009. In conseguenza di ciò, sostiene l'impresa EDIL.COR., poiché la gara è stata esperita tra il 20/04/2009, data di scadenza della validità triennale dell'attestazione SOA, ed il 30/04/2009, data peraltro indicata anche dall'Autorità di vigilanza sull'attestazione SOA dell'impresa Ferrulli per l'effettuazione della verifica triennale, (attestazione scaricata dal sito INTERNET dell'Autorità) l'impresa Ferrulli non avrebbe la qualificazione SOA per partecipare alla gara. V'è però da dire che dall'esame delle disposizioni normative contenute negli artt. 15 e 15 bis del D.P.R. n.34/2000 si desume che l'efficacia dell'attestazione SOA è complessivamente di cinque anni, purchè, almeno sessanta giorni prima della scadenza del triennio, l'impresa si sottoponga a verifica e questa

abbia esito positivo. Gli effetti della verifica triennale, ove tempestivamente richiesta, prima della scadenza del triennio, decorrono, in caso di esito positivo, retroattivamente e senza soluzione di continuità dalla data di scadenza di detto periodo triennale. In tal senso si veda la sentenza TAR Puglia, Bari, Sez. I, 23 giugno 2008 n.1536 e la sentenza 10948 del TAR Lazio, depositata in data 3 dicembre 2008.

Di conseguenza, non essendo intervenuta una pronuncia negativa circa l'attestazione SOA dell'impresa Ferrulli, essa è da considerare valida e quindi l'impresa Ferrulli è in possesso dei requisiti di carattere tecnico.

- 2) Non è vero che la dichiarazione di cui al punto 1 – lett. g – pag.4 e 5 del bando di gara sia stata omessa da parte della ditta Ferrulli in quanto non ha esercitato alcuna opzione. Il bando di gara non richiedeva di barrare, da parte dell'impresa dichiarante, alcuna opzione e l'impresa Ferrulli ha dichiarato esattamente quanto riportato nello schema di dichiarazione predisposto dalla stazione appaltante. Detto schema non prevede, si ripete, alcun esercizio di opzione come invece nel caso dell'ottemperanza o meno agli obblighi del disposto dell'art.17 della legge n.68/99 in cui lo schema di dichiarazione predisposto dalla stazione appaltante prevede di barrare una delle due opzioni.
- 3) Il bando di gara prevede la dichiarazione del titolare, dei soci, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza.... dell'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lett. b) e c) e comma 2 dell'art.38 del Codice dei Contratti. È evidente che la dichiarazione da rendersi è riferita alle ipotesi dell'art.38 il quale non contempla tra i soggetti che devono rendere la dichiarazione de qua i soci accomandanti ma solo i soci accomandatari della società in accomandita semplice. Ciò perchè la eccezione sollevata dall'impresa EDIL.COR. è riferita al solo socio accomandante. Ed invero non poteva essere diversamente poiché, per quanto concerne l'art.38, vige in dottrina il principio della tassatività delle cause di esclusione, recepite dall'art.45 della direttiva 2004/18/CE. Tale convincimento peraltro la dottrina fa discendere dall'interpretazione dell'art.41 della Costituzione Italiana, in merito alla libertà di iniziativa economica. Infatti, se tali clausole

di esclusione, di cui all'art.38, non fossero tipiche e tassative, si concretizzerebbe una drastica ed iniqua limitazione della capacità contrattuale dell'imprenditore. Peraltro in tal senso si è pronunciata la V Sez. del Consiglio di Stato con sentenza n.4750 del 22 agosto 2003, che ha ritenuto illegittimo da parte della stazione appaltante prevedere, con atto generale ed astratto, ipotesi di esclusione ulteriori rispetto a quelle disciplinate dalla legge.

Di conseguenza non era prevista e richiesta, né poteva essere diversamente, la presentazione da parte del socio accomandante di alcuna dichiarazione.

- 4) Pretestuosa infine appare l'ultima argomentazione sollevata dall'impresa EDIL.COR. circa il Certificato del Casellario giudiziale acquisito d'ufficio da questo Comune. Il Certificato pervenuto infatti è riferito a tale FERRILLI Salvatore anzichè FERRULLI Salvatore ancorché siano coincidenti il nome, il luogo e la data di nascita, frutto evidente di un errore materiale commesso dagli uffici giudiziari che hanno rilasciato il Certificato. Ad ogni buon fine, per fugare ogni e qualsiasi dubbio in merito, si è provveduto ad acquisire d'ufficio altro certificato (n.10639/2009/R) del Casellario giudiziale di Trani, rilasciato in data 19/06/2009, che a carico di FERRULLI Salvatore nato il 29/11/1967 ad Altamura riporta la dicitura "NULLA".

TUTTO CIO' PREMESSO;

Ritenuto, alla luce di tutte le argomentazioni sopra riportate, rigettare la richiesta di cui è cenno dell'impresa EDIL.COR. di Cortellino Mario da Trani;

Ritenuto pienamente legittimo confermare l'aggiudicazione definitiva già pronunciata con la propria determinazione dirigenziale n.47 in data 4 giugno 2009;

Visto il D.L.vo n.163/2006;

Visto il D.P.R. n.34/2000;

Visto il TUEL n.267/2000;

Vista la legge n.241/90;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.107 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n.267/2000;

#### D E T E R M I N A

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Rigettare, per le argomentazioni in premessa riportate, la richiesta prot. n.33304 in data 15/06/2009 dell'impresa EDIL.COR. di Cortellino Mario da Trani;
3. Confermare la propria determinazione dirigenziale n.47 in data 04/06/2009, su delega del Dirigente del Settore LL.PP., di aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi all'impresa Ferrulli Salvatore da Altamura;
4. Dare atto che responsabile del procedimento è l'ing. Enzo Balducci, Dirigente del Settore LL.PP.;
5. Trasmettere il presente provvedimento al Sindaco, al Segretario Generale, all'Assessore ai LL.PP., al Responsabile del Procedimento, all'U.O. Appalti affinché provveda a trasmettere la presente determinazione dirigenziale all'impresa EDIL.COR. di Cortellino Mario ed all'impresa Ferrulli Salvatore.
6. Dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.